

OGGETTO: 665047: NOTIFICAZIONI- FORMA – IN GENERE - A persona diversa dall'imputato per via telematica – Questioni sulla efficacia delle norme in materia di notificazioni per via telematica nel procedimento penale: ricognizione normativa.

RIF. NORM.: Cod. Proc. Pen. Art. 148 co. 2, 149, 150, 151; Decreto legge 25/06/2008 n. 112, art. 51; Decreto legge 18/10/2012 n. 179, art. 16; Legge 06/08/2008 n. 133; Legge 17/12/2012 n. 221; Legge 24/12/2012 n. 228 art. 19.

QUESTIONI SULLA EFFICACIA DELLE NORME IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA NEL PROCEDIMENTO PENALE: RICOGNIZIONE NORMATIVA.

SOMMARIO: 1. Efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione. - 2. Le notifiche per via telematica. - 3. (segue). La notifica mediante PEC nel processo penale. - 3.1. (segue). La notifica telematica ai sensi dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. - 3.2. (segue). Le notificazioni urgenti mediante PEC. - 3.3. (segue) Le notifiche telematiche disposte dal giudice quando le consigliano circostanze particolari e le notificazioni richieste dal P.m. -4. Le questioni connesse alla entrata in vigore delle disposizioni in tema di notificazioni per via telematica nel procedimento penale. Il quadro normativo di riferimento: l'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. - 5. (segue). Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. - 6. (segue). Le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012 al d.l. n. 179 del 2012. - 7. Considerazioni conseguenti: l'efficacia delle norme che prevedono la notificazione degli atti per via telematica. - 8. (segue). Uffici giudiziari per i quali il decreto ministeriale attuativo è stato emesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012. - 9. (segue). Uffici giudiziari per i quali il decreto ministeriale è stato emesso dopo la modifica dell'art. 16, comma 9, ad opera della legge n. 228 del dicembre del 2012 ma prima del 15 dicembre 2014 ed Uffici giudiziari per i quali il decreto ministeriale non è emesso alla data del 15 dicembre 2014.- 10. Ulteriori considerazioni riepilogative.

1. Efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione.- In questa relazione si farà esclusivamente riferimento ad alcune questioni relative al tema della efficacia nel tempo delle disposizioni normative previste per le notificazioni degli atti in via telematica nel procedimento penale, senza affrontare, quindi, i profili di regolamentazione tecnica della materia e quelli più strettamente riguardanti l'ambito applicativo delle norme che si esamineranno.

L'esigenza di semplificazione delle forme involge i rapporti fra efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa.

Nel codice abrogato del 1930, sostanzialmente inquisitorio, la notificazione, mezzo tradizionalmente fondante il sistema delle comunicazioni, conseguiva i propri effetti solo che fosse ritualmente compiuta: era irrilevante che il destinatario avesse conoscenza effettiva dell'atto notificato.

Tra i criteri recepiti nell'art. 2 della legge delega 3 aprile 1974, n. 108, sulla cui base venne redatto il Progetto del 1978, fu espressamente indicato quello della «*semplificazione del sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione*»; l'attuale disciplina delle notificazioni recepisce solo in parte l'intenzione legislativa di evitare appesantimenti delle procedure.

Conforme al modello accusatorio è, nel sistema normativo vigente, la riduzione del formalismo legale: la notificazione resta atto a forma vincolata, cioè tecnica regolata del modo con cui portare a conoscenza dei soggetti un dato evento processuale, ma, identificati i requisiti minimi perché l'operazione sia valida, il nuovo codice cerca, al fine di garantire maggiore celerità e parità tra i soggetti, la riduzione delle forme processuali attraverso procedimenti semplificati di comunicazione.

2. Le notifiche per via telematica.

In ossequio ai principi di adeguatezza e di semplificazione delle forme e allo scopo di ridurre il c.d. formalismo legale, il codice prevede procedimenti di notificazione alternativi rispetto alla forme ordinarie di consegna o di spedizione: in tale contesto si colloca la possibilità di ricorrere a nuovi mezzi di comunicazione, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 2, n. 9, legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

Gli artt. 148, comma 2-*bis*, 149 e 150 c.p.p., disciplinano l'impiego nel processo penale (ai fini dell'attività notificatoria) di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto.

A seguito della diffusione del nuovo mezzo di comunicazione di massa (*Internet*), si è ritenuto di adeguare espressamente anche per il processo penale la disciplina delle notifiche a un sistema più rapido di informazione, prevedendo l'uso dei nuovi strumenti telematici.

In considerazione della esperienza già avviata nel processo civile con il c.d. "Processo civile telematico" e con la c.d. "Posta elettronica certificata per il processo civile telematico" (**PEC-PCT**), con il d.d.l. 10 marzo 2009 S.1440 è stata conferita una delega al Governo in materia di riordino della disciplina delle "comunicazioni" e delle "notificazioni" del procedimento penale, al fine di realizzare la telematizzazione di questi istituti (art. 24).

L'art. 28 del disegno di legge in questione, nel delegare il Governo alla digitalizzazione del processo penale, ha sancito quale criterio direttivo quello di prevedere l'utilizzo obbligatorio degli ordinari strumenti di posta elettronica certificata (**PEC**) - disposti dal regolamento di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - per le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni destinati agli uffici giudiziari, agli avvocati, agli ausiliari delle parti e del giudice od alle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali.

La **PEC** ordinaria, in particolare, è "un sistema di posta elettronica, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici" (ricevuta di avvenuta consegna), e che, di norma, permette di attribuire al messaggio inviato per *e-mail* lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

In ordine alla telematizzazione del processo penale, è stato approvato il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010, 24, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"; tale provvedimento si caratterizza per l'adozione di misure concernenti diversi ambiti operativi. In ordine alle attività telematiche di notificazione l'art. 4, comma 2, sancisce che nel processo civile e nel processo penale, secondo le regole tecniche che verranno previste da successivi decreti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate mediante **PEC**.

3. (segue). La notifica mediante PEC nel processo penale.

Prescindendo in questa sede dall'esame del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 con cui è stato predisposto il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, va evidenziato che l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 193 del 2009 prevede che la **PEC**, proprio per le sue caratteristiche di sicurezza, certificazione e celerità, possa essere utilizzata per le procedure di notificazione nel processo penale.

In forza di detta disposizione si può procedere alla notificazione mediante **PEC soltanto nei confronti di soggetti diversi dall'imputato**: i commi 3 e 3-bis dell'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, nel prevedere rispettivamente che le notificazioni alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico sono eseguite presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario e che nell'albo degli avvocati è indicato l'indirizzo di **PEC** dei

professionisti, sembrano stabilire che l'attività di notificazione sia eseguita in primo luogo mediante PEC nei confronti dei difensori sia nel processo civile sia in quello penale.

Quanto ai casi in cui è possibile procedere nel processo penale con tale tipo di notificazione, essi sono delimitati dal legislatore alle ipotesi di cui agli artt. 148, comma 2-*bis*, 149, 150, 151, comma 2, cod. proc. pen.

3.1. (segue). La notifica telematica ai sensi dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen.

L'art. 4, comma 3, della l. n. 24 del 2010, rinviando all'art. 148, comma 2-*bis*, c.p.p. sancisce che tali attività di notificazione possano avvenire anche mediante *e-mail*; in questo caso, lo strumento telematico pare doversi considerare per espressa volontà di legge come "mezzo tecnico idoneo" ai fini delle notificazioni e degli avvisi ai difensori.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno già chiarito in passato l'ambito operativo del comma 2 bis dell'art. 148 cod. proc. pen., stabilendo che alla norma in questione può farsi riferimento - per la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata - in ogni caso in cui la comunicazione possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore¹.

Nella occasione, la Corte di cassazione ha evidenziato come l'art. 148, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. non costituisca una duplicazione di altre disposizioni in materia di notificazioni già previste dal codice di rito, e, in particolare, degli artt. 149 e 150 cod. proc. pen.

Dopo aver delineato i tratti differenziali tra la forma di notifica prevista dall'art. 148 cod. proc. pen. e quelle disciplinate dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., le Sezioni unite hanno infatti affermato che la specialità della previsione contenuta nel comma 2-*bis* dell'art. 148 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alle altre specifiche disposizioni vigenti in tema di notificazione degli atti, quanto, piuttosto, alla stessa disciplina generale prevista in materia di organi e forme delle notificazioni dettata dall'art. 148 cod. proc. pen.

L'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. è esclusivamente applicabile per gli atti che devono essere notificati ai difensori e prescinde dalle prescrizioni formali dettate per rendere certa la ricezione dell'atto da parte del suo destinatario, evidentemente in considerazione delle qualità professionali del difensore, nonché, presumibilmente, della maggiore affidabilità dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenuta nel frattempo.

In tal senso si è ravvisato un nesso tra l'omogeneità della disciplina prevista per la trasmissione degli atti tra organi dell'amministrazione giudiziaria e tra questi ultimi e la categoria professionale degli avvocati.

¹ Sez. un., 28 aprile 2011, n. 28451, Pedicone, Rv. 250121.

Da tale dato sistematico, unitamente al dato letterale della norma, le Sezioni unite hanno fatto discendere l'affermazione di principio secondo cui il legislatore ha previsto l'uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all'impiego dell'ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni, purché sia assicurata l'idoneità del mezzo tecnico.

La mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto (cosiddetta norma aperta) si ritiene essere peraltro legata all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione.

Pare sostenibile, quindi, da una parte, che "l'uso di mezzi tecnici idonei" per le notificazioni o gli avvisi ai difensori costituisca un sistema ordinario e generalizzato di notificazione degli atti, e, dall'altro, con specifico riferimento alle notificazioni per via telematica, che è la stessa legge a ritenere quello in questione un mezzo idoneo allo scopo.

3.2. (segue). Le notificazioni urgenti mediante PEC.

A fronte del rinvio operato dall'art. 4 della l. 22 febbraio 2010, n. 24 all'art. 149 c.p.p., è possibile che il giudice, nei casi di urgenza, possa disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo posta elettronica.

Il rinvio a tale disposizione codicistica sembra introdurre di fatto la **notifica** telematica quale **terza forma** di comunicazione alternativa al telefono e al telegrafo per le notificazioni urgenti.

Tali notificazioni possono essere disposte dal giudice, anche su richiesta di parte, soltanto nei confronti di persona diversa dall'imputato. In ordine alla possibilità che il pubblico ministero possa avvalersi di questo tipo di notificazione urgente ex art. 149 cod. proc. pen. per via telematica la questione parrebbe non avere rilievo pratico.

L'art. 4, comma 3, della l. n. 24 del 2010 rinvia infatti alle notificazioni disposte dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 151 c.p.p., consentendo così di fatto l'utilizzo del mezzo telematico anche per le notificazioni della parte pubblica, senza prevedere alcun limite.

3.3. (segue) Le notifiche telematiche disposte dal giudice quando le consigliano circostanze particolari e le notificazioni richieste dal P.m.

Sebbene l'art. 150 cod. proc. pen. quale norma aperta in rapporto con il diffondersi di nuovi mezzi di comunicazione, avrebbe di per sé consentito l'adeguamento del sistema delle notificazioni allo strumento internet, l'art. 4, comma 3, della l. n. 24 del 2010 stabilisce espressamente che le notifiche di cui all'art. 150 cod. proc. pen. possano effettuarsi per via

telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata che i professionisti iscritti agli albi sono tenuti a comunicare.

Si è già detto di come, ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., il presupposto perché si possa procedere a tali notificazioni è che lo "consiglino circostanze particolari", che vanno essenzialmente rapportate al profilo funzionale del mezzo: nel senso che questo, meglio di altri, si presenti, nel caso concreto, idoneo a soddisfare l'esigenza di portare il contenuto dell'atto a conoscenza del destinatario.

4. Le questioni connesse alla entrata in vigore delle disposizioni in tema di notificazioni per via telematica nel procedimento penale. Il quadro normativo di riferimento: l'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

L'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 4, comma 3 lett. a), del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 124 prevedeva:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all' articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario".

In attuazione delle previsioni contenute nel richiamato art. 51 del d.l. n. 112 del 2008, il Ministro della Giustizia emanò il 12 settembre 2012 (dopo, cioè, il termine del 1 settembre 2010 previsto dal comma 2 dello stesso art. 51) il Decreto ministeriale avente ad oggetto *l'"avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura di Torino - settore penale"*.

Con tale decreto, in vigore dal 1 ottobre 2012, il Ministro della Giustizia, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione previsti dall'art. 51, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino, autorizzò presso l'Ufficio giudiziario in questione la effettuazione per via telematica delle notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen.

Parrebbe non decisiva la circostanza che il decreto ministeriale fu emesso dopo la decorrenza del termine previsto dal comma 2 dello stesso art. 51, non essendo stata accompagnata la previsione di quel termine da alcun riferimento ad una eventuale decadenza del potere del Ministro e potendo essere riconosciuta al termine in questione natura organizzativa.

Pare fondato ritenere quindi che le norme relative alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato siano divenute efficaci presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino dal 1 ottobre 2012 e che, quindi, in tali Uffici giudiziari le notificazioni alle persone diverse dall'imputato potessero essere effettuate in via telematica sin dalla data indicata.

5. (segue). Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il quadro normativo di riferimento descritto è mutato a seguito della emanazione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012, n. 45 (in vigore dal 20 ottobre), cioè dopo che il decreto ministeriale, di cui si è detto al paragrafo precedente, era già entrato in vigore e, quindi, dopo che la fattispecie legale che consentiva al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Torino di procedere alla notificazione degli atti per via telematica si era già perfezionata.

L'art. 16, commi 4 e ss. del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, prevedeva nel suo testo originario:

"4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello.

10. **Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare**, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, **il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:**

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

11. **I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati".**

Con l'articolo di legge richiamato, dunque:

a) fu nuovamente prevista la possibilità di procedere alla notificazione degli atti a persona diversa dall'imputato per via telematica a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale (art. 16, comma 4), ma si subordinò (come, peraltro, era stato fatto con l'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008), l'efficacia della norma che prevedeva tale possibilità alla emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 10 (diversamente da quanto previsto dall'art. 51 cit., non fu invece indicato alcun termine entro il quale il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere emesso).

b) furono abrogati i commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cioè, quelle norme che, come detto, già prevedevano la possibilità di effettuare la notificazione degli atti per via telematica nel processo penale a persona diversa dall'imputato, pur sempre previa adozione da parte del Ministro della giustizia di un decreto che attestante la idoneità dei singoli uffici giudiziari.

Diversamente dai procedimenti civili, nulla, invece, la norma statuí per gli Uffici (come il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino) per i quali, in attuazione dell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (da quel momento abrogato), il Ministro della Giustizia aveva già emesso il decreto ministeriale che, attestando la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione, consentiva di procedere alla notificazione degli atti a persone diverse dall'imputato per via telematica.

L'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, in particolare, abrogò le disposizioni previste ai commi da 1 a 4 dell'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008, ma, da una parte, riprodusse, in chiara continuità normativa, il contenuto delle norme abrogate, subordinando quindi nuovamente la efficacia delle disposizioni relative alle notificazioni per via telematica nel processo penale alla adozione dei decreti ministeriali che attestassero la idoneità funzionale dei singoli uffici, e, dall'altra, nulla dispose, quanto ai procedimenti penali, per gli uffici che, in relazione al meccanismo normativo delineato dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008, potevano già effettuare per via telematica le notificazioni nel processo penale alle persone diverse dagli imputati.

6. (segue). Le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 al d.l. n. 179 del 2012.

L'art. 1, comma 19 punto 1 lett. a) e b), della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha modificato il comma 9 dell'art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, di cui si è appena

detto, cioè la norma che individua il momento dal quale le disposizioni che prevedono le notificazioni telematiche acquistano efficacia.

Pur tenendo ferma la previsione di cui al comma 4 dell'art. 16 cit., (cioè la possibilità di procedere alla notificazione per via telematica degli atti penali a persona diversa dall'imputato), il comma 9 dell'art. 16 attualmente prevede:

"Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, **nei procedimenti civili** pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello **che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali** previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per **i procedimenti civili** pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello **che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali** previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello".

Non è stato modificato il comma 10 dell'art. 16 del d.l. 179 del 2012 che continua a disciplinare la adozione dei decreti ministeriali².

7. Considerazioni conseguenti: l'efficacia delle norme che prevedono la notificazione degli atti per via telematica.

Per effetto della legge n. 228 del 2012, dunque, l'efficacia delle norme che prevedono le notificazioni per via telematica nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato - a norma degli articoli 148 comma 2 bis- 149- 150 e 151 comma 2 cod. proc. pen. - è differita, in generale, per i Tribunali e le Corti di appello al 15 dicembre 2014.

² "10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale".

La questione che si pone è se, per effetto della modifica dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, e, quindi, della previsione del termine del 15 dicembre 2014, la efficacia delle norme che prevedono la possibilità di procedere alla notificazione degli atti in via telematica a persona diversa dall'imputato sia per tutti gli uffici giudiziari differita alla scadenza del termine indicato, ovvero se, per gli uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale attuativo non regolamentare era già stato emesso prima della previsione di detto termine, le notificazioni per via telematica degli atti continuino ad essere possibili.

Sul tema pare opportuno effettuare una distinzione tra:

1) uffici giudiziari – come quelli di Torino - per i quali il D.M. attuativo è stato emesso prima della entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012³;

2) uffici giudiziari per i quali il D.M. è stato emesso dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, ma prima che il testo dell'art. 9, comma 16, fosse modificato dalla legge n. 228 del dicembre del 2012;

3) uffici giudiziari per i quali il D.M. è emesso dopo la modifica dell'art. 9, comma 16, ad opera della legge n. 228 del dicembre del 2012 ma prima del 15 dicembre 2014 ed uffici giudiziari per i quali il D.M. non è emesso alla data del 15 dicembre 2014.

8. (segue). Uffici giudiziari – come quelli di Torino - per i quali il Decreto ministeriale è stato emesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012.

Il tema della efficacia delle norme sulle notificazioni per via telematica per gli uffici giudiziari- come quelli di Torino - per i quali il Decreto ministeriale è stato emesso addirittura prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, presuppone verosimilmente una distinzione ulteriore fra:

- 1) procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012;
- 2) procedimenti penali aperti dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012.

Quanto ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 negli uffici per i quali il Decreto ministeriale era già stato emesso, va evidenziato come l'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, prevedesse, sin dalla sua prima formulazione (cioè anche prima che fosse introdotto il termine del 15 gennaio 2014 ad opera della l. n. 228 del 2012), una specifica disciplina solo per i procedimenti civili in corso (lett. a).

³ Si è già detto di come per il Tribunale e la Procura di Torino, il D.M. attuativo sia stato pubblicato sulla G.U. il 15 settembre 2012 e sia entrato in vigore l'1 ottobre 2012, cioè in un momento anteriore rispetto alla pubblicazione in G.U. del D.L. 18.10.2012, n. 179 (19.10.2012).

Per tali uffici l'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012 faceva coincidere la efficacia delle norme sulla notificazione degli atti in via telematica con la entrata in vigore dello stesso d.l. n. 179.

La norma nulla invece prevedeva e prevede – forse per un difetto di coordinamento o anche solo per mancata consapevolezza della esistenza di almeno un ufficio giudiziario (quello, appunto, di Torino) in cui il decreto ministeriale era stato già emesso - per i procedimenti penali pendenti.

Il tema è quindi quello del se le (nuove) norme sulle notificazioni per via telematica contenute nel d.l. n. 179 del 2012 debbano trovare applicazione dalla data di entrata in vigore del detto d.l. anche per i procedimenti penali pendenti negli uffici per i quali - a quella data - era già stato emesso il decreto ministeriale non regolamentare, come appunto era accaduto per gli Uffici giudiziari torinesi.

Quella dell'art. 16, comma 9 lett. a) del d.l. n. 179 del 2012 pare essere una norma di non facile interpretazione ove si consideri che le notificazioni - già eseguite per via telematica prima della entrata in vigore dello stesso d.l. - erano state compiute in ossequio al modello normativo previsto dal d.l. n. 112 del 2008 che, come detto, era del tutto sovrapponibile a quello introdotto dal d.l. n. 179 del 2012, nel senso che entrambi i testi di legge subordinavano l'efficacia delle norme sulle notificazioni telematiche al decorso di quindici giorni dalla pubblicazione in G.U. dei decreti ministeriali attestanti l'idoneità dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari.

E tuttavia, solo per i procedimenti civili pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, la nuova norma esprimeva una chiara regola di continuità normativa, quella, appunto, secondo cui gli atti di notificazione successivi all'entrata in vigore dello stesso d.l. potevano continuare ad essere eseguiti sin dall'immediatezza anche per via telematica.

Sul piano formale, proprio la precisazione indicata, in quanto riferita solo ai procedimenti civili pendenti, potrebbe in astratto portare a ritenere che, invece, per i procedimenti penali pendenti - alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 - negli uffici giudiziari per i quali erano già stati emessi i decreti ministeriali – come, appunto, quelli di Torino - le nuove norme in tema di notificazione degli atti per via telematica non avrebbero potuto applicarsi da subito, cioè, dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l.

Si tratta di una interpretazione che si presta a dubbi di ragionevolezza, atteso che la conclusione cui si dovrebbe pervenire (ove si ritenessero non applicabili dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 le norme sulle notificazioni in via telematica dallo stesso previste ai procedimenti penali pendenti - a quella data- negli uffici per i quali i decreti ministeriali erano già stati emessi) sarebbe quella di considerare per detti procedimenti:

a) applicabili le norme sulle notificazioni per via telematica fino alla entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, in ossequio al d.l. n. 112 del 2008;

b) non più applicabili le norme in questione dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 179 del 2012.

Tale asimmetria è peraltro rimasta anche dopo che il testo dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012 è stato modificato ad opera della legge n. 228 del 24 dicembre del 2012, che, come detto, ha introdotto il termine del 15 dicembre 2014 per l'entrata in vigore delle norme sulle notificazioni per via telematica nei procedimenti penali.

Anche a seguito di tale ultima modifica normativa, la legge continua a fare riferimento solo ai procedimenti civili pendenti alla data in vigore del d.l. n. 179 del 2012 negli uffici giudiziari per i quali alla suddetta data erano stati emessi i Decreti ministeriali non regolamentare, nulla, invece, prevedendo per quelli penali.

Ne discende che i dubbi interpretativi permangono.

In tal senso due possibili soluzioni possono prospettarsi.

La prima, come già detto, è quella di ritenere che per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 – così come modificato dalla L. n. 228 del 2012- negli uffici giudiziari in cui a quella data erano stati già emessi i Decreti ministeriali attestanti la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione (come, appunto, Torino), le norme sulle notificazioni per via telematica non sarebbero state immediatamente applicabili, non facendo la legge ad essi alcuno specifico richiamo ed, invece, espressamente prevedendo la immediata efficacia delle norme in questione solo per gli omologhi procedimenti civili.

Ove si volesse privilegiare tale soluzione interpretativa, ci si dovrebbe peraltro chiedere se per detti uffici il decreto ministeriale, emesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, continui ad assolvere la funzione ad esso attribuita dalla legge ovvero debba considerarsi "*tamquam non esset*", con conseguente necessità di un nuovo decreto ministeriale che, in realtà, dovrebbe attestare quanto già attestato.

Se, cioè, il decreto ministeriale già emesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 non consente di ritenere immediatamente efficaci per gli uffici giudiziari in questione le norme sulle notificazioni per via telematica previste da detto d.l., il corollario che ne dovrebbe conseguire parrebbe essere quello per cui per la efficacia delle norme in questione dovrebbe essere emesso un nuovo decreto ministeriale.

Non è, infatti, agevole ritenere per i procedimenti penali in esame, da una parte, non immediatamente efficaci le norme previste dallo stesso d.l. n. 179 del 2012 e, dall'altra, continuare a considerare efficaci i decreti ministeriali emessi prima della entrata in vigore dello stesso d.l.

La seconda opzione interpretativa potrebbe essere, invece, quella di ritenere il mancato riferimento anche ai procedimenti penali penale un difetto di coordinamento e di considerare quindi immediatamente efficaci le norme sulle notificazioni telematiche anche per i procedimenti penali pendenti alla data della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 negli uffici giudiziari, come almeno quelli di Torino, per i quali il decreto ministeriale era già stato emesso.

In tal senso pare valorizzabile il dato obiettivo per cui la idoneità funzionale dell'ufficio a procedere alla notificazione degli atti in via telematica era già stata vagliata positivamente in occasione della emissione del Decreto ministeriale non regolamentare, (avvenuta, è vero, prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, ma pur sempre in relazione ad un quadro normativo - quello del d.l. n. 112 del 2008- del tutto sovrapponibile), sicchè non dovrebbero sussistere ragioni per differenziare l'efficacia delle norme sulla notificazione degli atti per via telematica tra i procedimenti penali pendenti e gli omologhi procedimenti civili.

Il corollario ragionevole che ne conseguirebbe sarebbe quello di ritenere per gli uffici giudiziari, come quelli di Torino, per i quali il d.m. ministeriale attestante la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione era già stato emesso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, già in vigore le norme previste da detto d.l. anche per in procedimenti penali in corso.

Quanto ai procedimenti penali aperti dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 e, quindi, quanto alla questione del se in detti procedimenti le notifiche possano essere effettuate per via telematica, si è già detto di come l'art. 16, comma 9, del d.l. in questione - nella sua originaria formulazione - facesse riferimento, per la entrata in vigore delle disposizioni relative alla notificazione per via telematica degli atti, al decorso del termine di quindici giorni dalla pubblicazione in G.U. dei decreti non regolamentari.

Pare innanzitutto sostenibile, ove si ritenga che i decreti ministeriali emessi prima della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 continuino ad assolvere la loro funzione, che le notificazioni degli atti per via telematica effettuate per i nuovi procedimenti penali dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 179 ma prima che lo stesso d.l. fosse modificato dalla legge n. 228 del 2012 - che ha introdotto il termine del 15 dicembre 2014- conservino validità in ossequio al principio del "tempus regit actum".

Si tratta di atti compiuti in conformità del modello legale esistente al momento della loro formazione e che, avendo prodotto i loro effetti, attengono a situazioni esaurite.

Alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi per le notificazioni per via telematica effettuate presso gli uffici, nel caso esistessero, per i quali il d.m. ministeriale sia stato emesso dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 ma prima della introduzione del termine del 15 dicembre 2014 ad opera della l. n. 228 del 2012.

Quanto, invece, agli atti di notificazione eseguiti - dopo che la l. n. 228 del 2012 ha introdotto il termine del 15 dicembre 2014 - negli uffici per i quali al momento della entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012 erano già stati emessi i decreti ministeriali non regolamentari, l'alternativa interpretativa pare essere nuovamente quella a cui si è già fatto in parte riferimento.

In tale contesto si pone la opzione interpretativa recepita dalla sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione il 9.7.2014 (dep. il 22 luglio 2014), n. 32430, Nedzvetskyii, in cui è stato affermato il principio di diritto così massimato:

"Le disposizioni relative alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato, previste dal d.l. 28 ottobre 2012, n. 179 - convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 - entrano in vigore il 15 dicembre 2014, previa adozione da parte del Ministro della Giustizia del decreto attestante la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli Uffici giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non valide le notificazioni effettuate per via telematica dal Tribunale di Torino, ufficio giudiziario per il quale l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione era già stata attestata con decreto in data 12 settembre 2012 del Ministro della Giustizia emesso - ai sensi dell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012)".

Nella specie, il difensore dell'imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Torino del 7 marzo 2014 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta il 20 febbraio 2014 avverso due ordinanze cautelari di custodia in carcere, emesse rispettivamente il 26 ottobre 2013 e il 20 gennaio 2014; il Tribunale aveva ritenuto che le due istanze di riesame fossero state proposte tardivamente, cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, comma 3, cod. proc. pen., decorrente dalla notificazione degli avvisi di deposito dei provvedimenti impugnati, che, nella occasione, era stata effettuata per via telematica al difensore.

Con ricorso per cassazione, il difensore aveva eccepito la irrivalenza delle notifiche compiute per via telematica degli avvisi di deposito indicati.

In particolare, era stato dedotto che il decreto del 12 settembre 2012 con il quale il Ministro della Giustizia, dando attuazione all'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, aveva accertato la idoneità funzionale degli impianti dei servizi di comunicazione presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Torino per le notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato non poteva più considerarsi vigente "per effetto dell'abrogazione del detto art. 51 ad opera del

*D.L. 18.10.2012, n. 179, che, all'art. 16, avrebbe stabilito che le disposizioni riguardanti le notifiche per via telematica sarebbero entrate in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2014*⁴.

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo nulle le notificazioni effettuate per via telematica al difensore ed escludendo che, al momento in cui i due avvisi furono notificati al difensore, fossero efficaci per gli Uffici giudiziari di Torino le norme che disciplinano la notificazione degli atti per via telematica.

Per giungere a tale conclusione la Corte ha valorizzato proprio l'art. 1, comma 19, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 che *"ha modificato l'art. 16, comma 9, del D.L. n. 179 del 2012 introducendo la lettera c-bis) secondo cui le disposizioni dei commi precedenti relative alle notificazioni degli atti per via telematica nel processo penale nei confronti di persona diversa dall'imputato sarebbero entrate in vigore solo a decorrere dal 15 dicembre 2014"*.⁵

Il principio affermato dalla Corte sembra essere quello secondo cui anche per gli uffici giudiziari – come quelli di Torino - per i quali i decreti ministeriali sono già stati emessi prima della modifica normativa dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, le norme sulle notificazioni per via telematica degli atti a persona diversa dall'imputato entreranno in vigore il 15 dicembre 2014 (art. 16 comma 9 lett. c-bis).

Si è detto di come, per ragioni non chiare o solo per un difetto di coordinamento, la norma, sin dalla sua originaria formulazione, non abbia mai fatto nessun riferimento agli uffici giudiziari penali per i quali il decreto ministeriale era stato già emesso, a differenza di quanto espressamente previsto per i procedimenti civili pendenti alla entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012.

È in astratto sostenibile, quindi, che se la legge avesse voluto sottrarre al termine del 15 dicembre 2014 la efficacia delle norme sulle notificazioni per via telematica nei procedimenti penali per gli uffici giudiziari per i quali è già stato emesso il decreto ministeriale non regolamentare, lo avrebbe fatto così come lo ha fatto per almeno una categoria di procedimenti civili.

L'assenza di deroghe al principio della decorrenza della efficacia delle norme sulla notificazione degli atti per via telematica dal 15 dicembre 2014 potrebbe prestarsi ad essere interpretata come significativa del fatto che quel termine sia riferibile anche agli uffici per i quali i decreti ministeriali siano stati già adottati.

Il corollario che ne dovrebbe conseguire, pur con tutte le distinzioni già operate, dovrebbe essere quello per cui per tali uffici giudiziari le norme sulle notificazioni per via telematica

⁴ Così, testualmente, la motivazione della sentenza a pag. 3, primo capoverso.

⁵ Così, testualmente, l'ultimo capoverso della motivazione della sentenza a pag. 3.

sarebbero state efficaci fino alla entrata in vigore della l. n. 228 del 2012 e, successivamente, non più tali per effetto della previsione del termine del 15 dicembre 2014.

A fronte della soluzione interpretativa indicata, pare, tuttavia, prospettabile una alternativa ermeneutica.

Prescindendo dal dato formale dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, così come modificato dalla legge n. 228 del 2012, potrebbe invero ragionevolmente sostenersi che (anche solo per un difetto di coordinamento o per mera dimenticanza della esistenza di almeno un ufficio giudiziario- quello di Torino- in cui da tempo le notificazioni degli atti sono effettuate per via telematica) la norma che introduce il termine di efficacia in questione si riferisca solo agli uffici per i quali non sia mai stato emesso il decreto ministeriale attestante l' idoneità funzionale degli impianti di comunicazione ad eseguire notifiche per via telematica.

Se, cioè, i singoli uffici giudiziari, per i quali il Ministro della giustizia aveva attestato l' idoneità funzionale degli impianti ad eseguire notificazioni per via telematica già prima della modifica normativa dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012 ad opera della legge n. 228 del 2012, o, addirittura, già prima della entrata in vigore dello stesso d.l. n. 179 del 2012 (come, appunto, gli Uffici torinesi), potevano già effettuare notificazioni per via telematica a soggetti diversi dall'imputato - essendo per loro divenute efficaci le norme in questione- è possibile ritenere che l'introduzione del termine del 15 dicembre 2014 ad opera della legge n. 228 del 2012, debba riferirsi solo agli uffici giudiziari per i quali le norme sulle notificazioni per via telematica non siano ancora efficaci.

In particolare, seguendo questa opzione interpretativa, il termine del 15 dicembre 2014 per la efficacia delle norme sulla notificazione degli atti per via telematica dovrebbe essere riferito solo agli uffici giudiziari per i quali, alla data di entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, introduttiva del termine indicato, non siano già stati emessi i d.m. ministeriali non regolamentari attestanti la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione; per tutti gli uffici giudiziari per cui, invece, i d.m. sono stati emessi prima della l. n. 228 del 2012, le norme sulle notificazione per via telematica dovrebbero considerarsi già efficaci e, quindi, rituali le notificazioni effettuate anche dopo l'introduzione del termine in questione.

Una tale interpretazione avrebbe il vantaggio di evitare sul piano sistematico le conseguenze, non propriamente conformi al principio di conservazione degli atti, cui si perverrebbe ove si ritenesse che il termine di efficacia del 15 dicembre 2014 per le norme sulle notificazioni telematiche sia riferibile anche agli uffici giudiziari per i quali dette norme erano già efficaci e che, per un lungo periodo di tempo, abbiano già eseguito la notificazione degli atti per via telematica.

9. (segue) Uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale venga emesso dopo la modifica dell'art. 9, comma 16, ad opera della legge n. 228 del dicembre del 2012 ma prima del 15 dicembre 2014 ed Uffici giudiziari per i quali il decreto ministeriale non venga emesso alla data del 15 dicembre 2014.

Quanto agli Uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale sia stato emesso dopo la modifica dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 - ad opera della legge n. 228 del 2012- ma prima del 15 dicembre 2014, pare ragionevole ritenere che l'efficacia delle norme sulla notificazione degli atti per via telematica decorrerà dal 15 dicembre 2014.

La fattispecie pare totalmente disciplinata dal testo vigente dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 179 del 2012, così come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

Quanto, invece, agli uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale non sia eventualmente emesso alla data del 15 dicembre 2014, paiono prospettabili due interpretazioni.

La prima è che per effetto del decorso del termine del 15 dicembre, quanto meno per i Tribunali e le Corti di appello, non sia più necessaria l'emanazione del decreto ministeriale attestante la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione.

Si tratta di una interpretazione che, in realtà, non sembra conforme al dato testuale normativo, atteso che, come già evidenziato, l'art. 16, comma 10, del d.m. n. 179 del 2012 non è stato modificato e continua a prevedere l'adozione dei decreti ministeriali non solo per gli uffici diversi dai tribunali e corti di appello (lett. a), ma in generale (lett. b) per *"gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale"*.

Ove, invece, si ritenga necessaria anche dopo il 15 dicembre 2014 l'emanazione del decreto ministeriale attestante l'idoneità dei servizi di comunicazione, le norme sulle notificazioni per via telematica acquisteranno efficacia a seguito, di volta in volta, della emissione dei Decreti in questione.

Decorso, cioè, il termine generale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, così come modificato dalla legge n. 228 del 2012, le norme sulla notificazione degli atti per via telematica saranno efficaci a seguito della emissione dei singoli decreti ministeriali non regolamentari con i quali verrà attestata la idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari.

Diversamente, potrebbe addirittura sostenersi che, a seguito del decorso il termine previsto dal d.l. n. 179 del 2012, così come modificato dalla legge n. 228 del 2012, occorrerà un nuovo intervento legislativo che fissi per gli Uffici giudiziari per i quali alla scadenza del termine in questione non sia ancora stato emesso il Decreto ministeriale, la decorrenza della efficacia delle norme in questione, una volta intervenuta l'attestazione della idoneità funzionale dei servizi di comunicazione.

10. Ulteriori considerazioni riepilogative.

Una ulteriore riflessione pare opportuno compiere nel caso in cui si ritenga che il termine del 15 dicembre 2014 previsto dal d.l. n. 179 del 2012, così come modificato dalla legge n. 228 del 2012, sia riferibile anche agli uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale sia stato già emesso.

Si tratta di una considerazione che attiene alla interpretazione dell'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., così come delineata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Si è già detto al par. 3.1., da una parte, come, secondo le Sezioni unite, *"l'uso di mezzi tecnici idonei"* per le notificazioni o gli avvisi ai difensori, previsto dall'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., costituisca un sistema ordinario e generalizzato di notificazione degli atti, e, dall'altra, come, con specifico riferimento alle notificazioni per via telematica, sia la stessa legge a ritenere il mezzo in questione idoneo allo scopo, allorquando il Ministro della Giustizia emetta il decreto ministeriale che attesti l'idoneità funzionale dei servizi di comunicazione dei singoli uffici giudiziari.

Pare sostenibile, quindi, che, al di là del profilo giuridico della decorrenza della efficacia delle norme che disciplinano la notificazione degli atti a persone diverse dall'imputato nel procedimento penale, in concreto, l'art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., potrebbe consentire già tale forma di notificazione per gli uffici giudiziari per i quali il decreto ministeriale sia già stato emesso: in tali casi, infatti, l'idoneità del mezzo rispetto allo scopo risulta già essere stata accertata, seppur in relazione ai singoli uffici giudiziari, e, quindi, potrebbe non esservi alcun ostacolo per l'operatività della norma.

Roma, 16 dicembre 2014

Redattore: Piero Silvestri

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo